



**R.G. TRIB. FED n. 46/15**

**(Proc. Disc. P.A. 93/15)**

**TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi il giorno 24 del mese di novembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) così composto:

**Avv. Prof Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Avv. Prof. Fabio Iudica** - Relatore

**Avv. Paolo Clarizia** – componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Paolo Ferrarese** (Tessera F.I.S.E. n. **000474/A**)

**Premesso che**

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 28 ottobre 2015 con allegata produzione documentale, il signor Paolo Ferrarese veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito sportivo di cui dell'art. 2 lett. b del Regolamento di Giustizia, del Regolamento ECM, ed ai sensi degli artt. 63 n. 4 e 44 n. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva, in relazione al "*doping cavallo Callini (N. iscriz. F.I.S.E. 25247M) rilevato in seguito al Concorso A5\*, Cat. 130 misto - Tortona (AL) in data 17/05/15 (sostanza Desametasone considerata CONTROLLED FEI – 2015 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST)*;
- in particolare, tra la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e allegata al prefato atto d'incolpazione, figura: **a)** segnalazione dipartimento veterinario F.I.S.E., **b)** certificato di analisi del Laboratorio LGC n. 99899, scelto dalla F.I.S.E.;
- si attestava che il signor Paolo Ferrarese nel termine di giorni 7 dalla conclusione delle indagini non ha chiesto di essere sentito e non ha presentato alcuna memoria difensiva;
- visto l'articolo 47, n. 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;
- all'udienza odierna, nessuno essendo comparso per l'incolpato, la Procura Federale, tenuto conto che la sostanza Desametasone è considerata *Controlled FEI – 2015 Equine Prohibited Substances*



List, ha richiesto la sospensione da ogni carica e incarico federale, incluso l'incarico di Istruttore, nonché da ogni attività agonistica per mesi 2 e l'ammenda di €1.000,00.

#### **Rilevato che**

- dalla documentazione in atti, dalle indagini svolte e dagli accertamenti di laboratorio correttamente eseguiti risulta provata la positività del cavallo alla sostanza Desametasone, classificata **CONTROLLED FEI - 2014 EQUINE PROHIBITED SUBSTANCES LIST** della lista FEI;
- il responsabile del cavallo, signor Paolo Ferrarese, non depistando alcuna memoria difensiva, nonché non facendo espressa richiesta di essere ascoltato dalla Procura Federale, di fatto non negava l'accaduto;
- da ultimo, è stato accertato che il sig. Paolo Ferrarese fosse "*Soggetto Responsabile Aggiuntivo*" ai sensi del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), in quanto "*cavaliere*" del cavallo *Callini* al momento dell'evento, quindi deve considerarsi effettivamente responsabile della somministrazione della sostanza Desametasone al suddetto equino;

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli dell'art. 2 lett. b del Regolamento di Giustizia, del Regolamento ECM ed ai sensi degli artt. 63 n. 4 e 44 n. 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

#### **tenuto conto**

- della mancata contestazione dei fatti da parte dell'incolpato;
- dell'attestazione della positività del cavallo *Callini* alla sostanza Desametasone;
- del ruolo di soggetto responsabile del cavallo che il signor Ferrarese prestava al momento dell'evento sportivo;
- che, in considerazione di tutto quanto sopra, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM) a carico della signor Ferrarese;
- che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM) la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di €1.000,00;



**applica**

al sig. Paolo Ferrarese, in epigrafe generalizzato, la sospensione da ogni carica e incarico sociale e federale, incluso l'incarico di Istruttore, nonché da ogni attività agonistica per mesi 2 (due) e l'ammenda di €1.000,00 (mille/00), con rideterminazione della classifica e ritiro di ogni eventuale premio, medaglia o punti vinti, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al signor Ferrarese, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 24 novembre 2015

F.to **Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

F.to **Prof. Avv. Fabio Iudica** – Relatore

F.to **Avv. Paolo Clarizia** – Componente